

STATUTO

TITOLO I

Denominazione e sede

Art. 1) L'organizzazione di volontariato, denominata: **I.L.A.E.V. – Intervallo Libero Associazione Epilessia Veneta**, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 presso l'Ospedale Civile di Vicenza e può svolgere la propria attività nell'ambito della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) L'organizzazione di volontariato **I.L.A.E.V.** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4) – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5) - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e beneficio di terzi o interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

Gli obiettivi dell'associazione sono la tutela delle persone affette da epilessia e la promozione di ogni iniziativa volta a favorire la prevenzione e cura della malattia, allo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi sociali e alla rimozione di disposti discriminatori.

Per perseguire tali obiettivi l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) Tutelare la salute del cittadino affetto da epilessia con interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione;
- b) assistere i soggetti nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli aspetti sociali e scientifici dell'epilessia, patrocinando studi e ricerche;
- d) sostenere, coordinando e indirizzando ogni iniziativa diretta all'assistenza, cura, riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
- e) avviare e mantenere rapporti con i competenti organi regionali, provinciali e locali per ottenere leggi, regolamenti e provvedimenti a favore delle persone con epilessi;
- f) favorire la costituzione di sezioni provinciali e/o comunali nel proprio territorio di competenza, dove non esistenti;
- g) partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane;
- h) favorire e sostenere tutte le iniziative più opportune per l'orientamento, formazione, qualificazione professionale dei soggetti affetti da epilessia, ai fini dell'inserimento in attività lavorativa, stipulando anche apposite convenzioni con enti e aziende pubblici e privati, con laboratori protetti e con cooperative e comunque ogni altra iniziativa ed attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- i) organizzare e svolgere, anche in collaborazione con altre associazioni, conferenze e corsi d'informazione, formazione e aggiornamento per operatori, pubblici e privati, in particolare del mondo della scuola in ogni Suo ordine e grado, a contatto con le persone affette da epilessia, loro famiglie e persone degli ambiti da essi frequentati, al fine di migliorare l'integrazione sociale tramite una razionale conoscenza delle specificità connesse al vivere, direttamente o indirettamente, questa patologia;
- j) fornire ogni tipo di servizio e/o attività necessario al conseguimento degli scopi sociali.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

TITOLO II SOCI E SOSTENITORI

Art. 6) - Ammissione

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono Soci le persone fisiche la cui domanda di ammissione all'Associazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che versino all'atto dell'ammissione la quota stabilita.

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

Soci ordinari: coloro che, interessati ai problemi della malattia versano annualmente un contributo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

Soci onorari: coloro che, con elargizioni eccezionali o con rilevante contributo di cultura e di opere e di prestazioni personali, hanno dato un potenziamento all'Associazione; questa nomina è di competenza del Consiglio Direttivo, su proposta scritta di qualsiasi socio ordinario o del Consiglio Direttivo.

Sono *Soci sostenitori* tutti coloro che contribuiscono a sostenere le attività dell'Associazione e che condividono le attività dell'Associazione stessa. I sostenitori non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività sociali.

Art. 7) - Diritti e doveri degli Associati

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8) - Perdita della qualifica di socio -

La qualità di associato si perde per dimissione, morte, morosità o esclusione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art. 9) - Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo delibera di anno in anno, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto consuntivo, l'ammontare della quota associativa, rispettivamente dovuta dai Soci. Le quote sociali, da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno si riferiscono all'esercizio successivo.

TITOLO III GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10)- Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico.

Le cariche sociali sono totalmente gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11) - L'assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 12) - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;

Art. 13) - Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione delle Assemblee con relativo ordine del giorno è fatta, con lettera, dal Presidente ed inviata – facendo fede la data del timbro postale – al domicilio dichiarato dal Socio almeno trenta giorni prima della data fissata e/o mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata.

Può inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

Art. 14) - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15) - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo, oppure ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

Tra i compiti dell'Assemblea straordinariati ci sono:

- *l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;*
- *deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.*

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un minimo di tre ad un massimo di undici Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, eletti dall'assemblea dei Soci per la durata di anni 3.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano. Delle

riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro (libro verbali del Consiglio), il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dal Tesoriere – se la riunione tratta problemi amministrativi.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo non sia presente a tre sedute nell'arco di un anno solare, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione delle assenze e delibera in merito del Consiglio Direttivo successivamente approvata dall'Assemblea.

Il Consigliere decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo non eletto, oppure in assenza, da un altro consigliere, nominato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione della stessa.

Il Consiglio direttivo composto da tutti i membri ad plenum è organo competente a proporre modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, le quali devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci. Uguale proposta può essere presentata al Consiglio Direttivo da più di 2/3 dei Soci mediante raccomandata con R.R.

Art. 17) - Funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente;
- b) presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei Soci ordinari, onorari e sostenitori;
- d) stabilisce il programma di lavoro per ogni triennio sociale;
- e) provvede all'amministrazione ordinaria;
- f) istituisce sede provinciali o sezioni, ne nomina il responsabile, vigila sul loro andamento associativo, e può deliberarne lo scioglimento;
- g) predispose il bilancio annuale di previsione da sottoporre all'approvazione per l'anno successivo dell'Assemblea dei Soci, ed il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del tesoriere da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- h) fa i regolamenti;

TITOLO VI IL PRESIDENTE-

Art. 18) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente:

- Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- controlla che siano eseguite le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII IL VICE PRESIDENTE

Art. 19)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle Sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nei casi limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII IL SEGRETARIO

Art. 20) Il segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci. Redige i verbali relativi, provvede a dare esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente e coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controlla e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

TITOLO IX IL TESORIERE

Art. 21) Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, assieme al quale relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione. Controlla i versamenti delle quote sociali dovute dalle Sedi o Sezioni e ne sollecita la regolarizzazione in caso di ritardo.

Art. 22) Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni,

crediti, sovvenzioni come loro utilizzo, emissione di assegni sui conti correnti intestati all'Associazione.

TITOLO X IL REVISORE DEI CONTI

Art. 23) Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Direttivo , dura in carica tre anni e può essere rieletto; la carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa: può essere nominata anche persona estranea all'Associazione. Il Revisore dei Conti può partecipare con voto consuntivo alle sedute del Consiglio Direttivo, qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni di carattere amministrativo. Il Revisore dei Conti ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale, redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa.

TITOLO XI IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 24) – Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da eminenti personalità che, con la loro esperienza e professionalità, forniscono un apporto qualificativo per il conseguimento dei fini statutari.

TITOLO XII RISORSE ECONOMICHE

Art. 25) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 26) - I beni

I beni dell'Associazione sono:

- beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione.

Art. 27) - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28) - Bilancio

I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 29) - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30) - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 31) - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.